

Atas do I Colóquio Luso-Italiano sobre a Liberdade Religiosa

2014

Paulo Pulido Adragão (coord.)



Coesistenza religiosa e ordinamenti giuridici nazionali

Giuseppe Rivetti

Università Degli Studi di Macerata. Facoltà di Giurisprudenza

SOMMARIO: 1. Una considerazione introduttiva. – 2. La priorità della questione religiosa e rapporti con l’immigrazione (da cui genera la diversità religiosa). – 3. La carenza politica dell’Unione europea in materia di immigrazione. – 4. I rapporti con il mondo arabo. – 5. Spazio pubblico e religioni: le parole del diritto ecclesiastico.

1. Le diversità religiose in Europa, determinano uno scenario “plurale” in continua evoluzione¹, in cui coesistono comunità religiose che devono ritrovare punti di incontro, attraverso un dialogo interreligioso fondato, a mio avviso, su fattori scientifici quali la comparazione delle religioni², la storia e il diritto, per evitare la confusione con talune forme (incerte) di religiosità popolare che nulla hanno in comune con la religione.

¹ In Europa ogni anno si registrano un milione di persone provenienti da Paesi terzi. Si stima che nel 2050, un cittadino europeo su cinque sarà musulmano. V., inoltre, Europa Orizzonte 2020.

² Al fine di confrontare il diritto prodotto dalle diverse comunità religiose e individuare analogie e differenze.

Il dialogo (scientifico) tra le religioni «legate al progresso della cultura» risulta ancora una volta, fondamentale per un tentativo di soluzione di possibili criticità. Al riguardo, di straordinaria attualità, i contenuti dell'ecclesiologia conciliare, con riferimento al reciproco rispetto «in un tempo in cui il genere umano si unifica, di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli».³

Quali conseguenze? Comunità religiose abituate ad essere espressione di una religione esclusiva o di maggioranza, nei Paesi di provenienza (Islam), sono obbligate a ripensarsi minoranza. La Chiesa cattolica da sempre unico (o quasi) riferimento religioso nazionale, avverte la necessità di realizzare nuovi rapporti, in un contesto caratterizzato da un crescente pluralismo religioso. Infine, lo Stato abituato, in materia religiosa, a dialoghi esclusivi o prevalenti è «costretto» a misurarsi con differenti identità che reclamano una presenza effettiva all'interno dello spazio pubblico.

2. Tuttavia proprio gli Stati, nei rapporti con le religioni, tendono ad affrontare la questione sotto il profilo dell'ordine pubblico. Trascurano le molteplici variabili di un fenomeno legato a nuove complessità che coinvolgono soprattutto distinti aspetti culturali e spirituali.

Per questo, rispetto ai flussi migratori (da cui generano la diversità religiose), sarebbe opportuno, già in occasione dei primi ingressi, affrontare strutturalmente il problema della presenza/permanenza dei migranti nel nuovo territorio, considerato che, con riferimento alla generalità dei rapporti di cui sono portatori, *quelli religiosi sembrano prioritari*. L'identità religiosa risulta la principale dimensione costitutiva, intesa come legame originario che fonda la stessa identità individuale e collettiva. Per certi versi appare come l'unica variabile identitaria, nella diaspora della migrazione, cui non intendono rinunciare. L'immigrato tutto tende oppure è disposto a modificare, sotto il profilo sociale ed economico, tranne la propria identità religiosa.

Pertanto risolvere o tendere, già nella fase iniziale, alla soluzione della questione religiosa dell'immigrato, può essere un modo, per evitare l'esplosione di conflittualità destinate, inevitabilmente, a manifestarsi nel tempo, rendendo

³ Dichiarazione *Nostra Aetate. Sulle relazioni della Chiesa con le religioni non-cristiane*, Roma 28 ottobre 1965,1. La Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane, sul presupposto che «non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini».

inutili tutte quelle misure di ordine pubblico che erano state in precedenza realizzate, con inevitabili conseguenze sociali ed economiche.

Occorre, quindi, conoscenza e sensibilità: rompere i muri della incomunicabilità, lasciare spazio all'incontro e al dialogo; studiare le modalità di intervento e tutte le possibili forme di attivazione di una società civile-plurale (istituzioni laiche e religiose). Predisporre strutture che si pongano in continuità con le provenienze delle differenti comunità religiose, in grado di assicurare il reale rispetto del sentimento religioso di ogni uomo ed ogni donna, coerentemente con i sistemi giuridici di riferimento ed i valori costituzionali fondanti tali sistemi.

In altri termini, realizzare una condizione giuridica in grado di ridurre i conflitti identitari, attraverso la creazione di presupposti di apertura, finalizzati all'integrazione di nuove comunità, culture/etnie, in relazione alle quali prevedere, se necessario, una "*legislatio libertatis*" evidentemente "nell'ambito di uno *ius migrandi* come affermazione (e non come negazione) di libertà". Pur rifiutando in maniera decisa pratiche tradizionali che comportino la limitazione dei diritti fondamentali dei loro simili, fra cui il matrimonio combinato forzato, oppure la discriminazione sessuale nell'ambito dell'istruzione e del diritto della famiglia o, infine, pratiche lesive del diritto alla salute.

D'altro canto lo Stato non può ammettere al proprio interno delle aree di esenzione o di immunità rispetto a condotte, cittadini o gruppi non residenti: il diritto è regola, misura, limite.

3. La problematica è quanto meno europea, per gli sviluppi ma soprattutto per gli effetti che, seppur prodotti nei singoli Stati, si riverberano in tutto il territorio dell'Unione. Paradossalmente l'Europa, in materia di migrazioni (e non solo), registra oggettive difficoltà. Non a caso il Parlamento europeo ha, spesso, rilevato come nonostante l'adozione del programma di *Tampere*⁴, l'Unione non disponga di una politica coerente in materia di immigrazione⁵.

⁴ Il 15 e 16 ottobre 1999, a *Tampere* (Finlandia) il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea.

⁵ Cfr. Risoluzione 28 settembre 2006 del Parlamento europeo. *Politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione*. I capisaldi di *Tampere* (molto ambiziosi) va ricordato, sono finalizzati alla creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, poichè sarebbe contrario alle tradizioni europee negare libertà, ancorate ai diritti dell'uomo, alle istituzio-

In realtà, ancora oggi, non si segnalano significative iniziative di sistema, finalizzate alla elaborazione di una reale ed effettiva politica comune. Ma quanto sarebbe importante *l'avvio di un processo di analisi europeo*, fondato su studi ed analisi, per poi trasformarli in indirizzi generali, attraverso i quali trovare punti di contatto tra i principi fondamentali del diritto europeo, ed i principi di riferimento delle comunità religiose che tendono ad insediarsi stabilmente nel territorio dell'Unione .

Una rigorosa attività di indirizzo che lasci, comunque, margini di intervento agli Stati, attesa la varietà di sistemi tra Stato e Chiesa. Difatti in un contesto europeo apparentemente omogeneo, vi sono Stati in cui vige un sistema di separazione, come la Francia; altri che hanno stipulato concordati ed accordi, come l'Italia, il Portogallo e la Germania; altri ancora in cui esiste una Chiesa stabilita per legge, come l'Inghilterra o una Chiesa nazionale come la Danimarca, o una religione dominante come la Grecia⁶.

4. Criticità sussistono (anche) rispetto alla strutturazione di politiche nei confronti dei Paesi terzi ed in particolare del mondo arabo, tenuto conto di in generale approccio basato su relazioni statali bilaterali⁷.

Il Parlamento europeo sottolinea la carenza di una strategia complessiva per il mondo arabo, tenuto conto che la lotta al terrorismo non può, infatti, oscurare o frenare tutta una serie di altre tematiche di interesse comune come la promozione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali quali la libertà di coscienza, *la libertà religiosa*, di espressione e associazione (compreso il rifiuto dell'intolleranza e del fondamentalismo).

In proposito l'organismo comunitario «auspica» per i Paesi arabi che non lo abbiano ancora fatto, un maggiore impegno a favore della libertà di culto o del diritto delle persone e delle comunità di professare liberamente il loro

ni democratiche e allo stato di diritto, per persone legittimamente presenti nel territorio dell'Unione.

⁶ Si registrano diverse gradazioni di rapporti, così come differenti posizioni rispetto ai simboli esteriori di appartenenza religiosa: in Francia una legge proibisce il velo, in Inghilterra la situazione è diametralmente opposta, in Belgio i musulmani locali possono votare il loro rappresentanti, occuparsi della gestione delle moschee della scelta degli *Imam* (...).

⁷ Cfr. Parlamento europeo. Risoluzione 10 maggio 2007: *Riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea*.

credo e la loro fede, anche garantendo l'indipendenza e la separazione delle istituzioni e del potere politico dalle autorità religiose⁸.

Tuttavia il semplice auspicio rispetto a queste tematiche ed in particolare ai valori che esprimono, a mio avviso, sembra riduttivo; si dovrebbe osare di più anche nella scelta delle parole, per gli effetti che il linguaggio (non solo) giuridico può produrre rispetto ai destinatari. Pur comprendendo le ragioni diplomatiche e di sensibilità che sono alla base della scelta terminologica, si dovrebbe «sollecitare» e non semplicemente «auspicare» la realizzazione di concreti impegni nel campo della libertà religiosa⁹.

5. Lo spazio pubblico europeo diventa il luogo cui ricondurre molte delle considerazioni sviluppate in precedenza. Peraltro il fenomeno religioso non poteva non essere trasfuso in una nuova più ampia dimensione (plurale), ancorata ad una concezione (europea) dello Stato democratico. Di qui la necessità di un confronto libero ed aperto di fronte all'affollarsi di domande dalle risposte difficili e di ansie generate dal moltiplicarsi delle forme religiose, nella convinzione che nell'Europa in cammino verso l'unità politica non possono essere proprio le religioni un fattore di disunione e di discordia.

Quest'ultima considerazione colloca, inevitabilmente, la tematica nella dimensione europea che appare cruciale per una coesistenza di sensibilità religiose estremamente variegata, in stretto ed armonico rapporto con le diversità culturali e linguistiche dei singoli Stati europei.

Al riguardo proprio le differenze linguistiche, spesso trascurate, risultano estremamente importanti poiché creano consapevolezze concettuali in grado di valorizzare quelle diversità e soprattutto capaci di tradurre diritto.

Le lingue non sono neutre, esprimono categorie proprie, si pensi al concetto di *laicità* che la lingua francese esprime molto bene un significato legato al contesto nazionale, ma difficilmente traducibile in altre lingue, se non

⁸ Cfr. Parlamento europeo. Risoluzione 10 maggio 2007, cit.,19.

⁹ E' chiara, ripeto, la scelta diplomatica che sottende la terminologia utilizzata; ma per cercare di segnare il passaggio da semplici dichiarazioni di intenti a documenti di maggiore valenza diretta, potrebbe essere importante anche il ricorso a termini più incisivi, peraltro, già presenti nel documento e variamente utilizzati. V. art. 22, *Riforme*, cit. con il quale si sollecita la Lega degli Stati arabi a rivedere e chiarire alcune disposizioni della Carta araba dei diritti umani, nonché a sviluppare meccanismi che consentano di verificare il rispetto delle citate disposizioni nei Paesi firmatari.

ricorrendo con lunghe perifrasi. Ancora quando si parla di *liberté* in Francia, di regola, il riferimento sottende diritti garantiti dallo Stato, in Inghilterra, si richiama, invece, una limitazione del ruolo del potere pubblico nei rapporti con i privati.

In definitiva non è solo un problema linguistico ma di traduzione di fondamentali parole che rimandano a valori e principi in grado di influenzare e condizionare le forme giuridiche, poiché «quello che caratterizza ogni lingua sono gli equivoci che essa contiene, gli equivoci caricano di senso le parole di una lingua nel suo senso tecnico e politico» (e giuridico).

Le parole del diritto ecclesiastico europeo restano, quindi, una delle variabili, tenuto conto della richiamata esistenza di diverse gradazioni di rapporti rispetto a simboli ed appartenenze religiose, cui corrispondono diverse ipotesi di soluzioni.

Per cui nelle crisi o conflitti tra valori potrebbe essere opportuno sospendere le nostre «certezze prime», essere consapevoli che il diritto non può (sempre) pretendere di individuare soluzioni definitive; in alcune circostanze appare opportuno procedere nel rispetto delle sensibilità coinvolte, all'insegna della prudenza, con la consapevolezza dei propri limiti e ricercando punti di incontro.